

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna 1988/1989, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(5)</sup>,

considerando che l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola ed ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti nell'allegato D del suddetto regolamento; che

tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità, appare opportuno mantenere, per la campagna 1988/1989, l'importo del prelievo di corresponsabilità allo stesso livello della campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,38 ECU/tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.